

Linee Generali per la concessione dei contributi di cui all'art. 1-ter, comma 2, lettera a) della legge 231/2005 e secondo le modalità previste dal Decreto 9 aprile 2001 per l'attuazione degli interventi strutturali e di prevenzione per l'eradicazione delle infezioni di flavescenza dorata nei vigneti.

A. Oggetto dell'intervento

Contributi per interventi strutturali e di prevenzione per l'eradicazione delle infezioni di flavescenza dorata nei vigneti.

B. Durata dell'intervento

L'intervento finanziario disposto all'art. 1-ter, comma 2, lettera a) della legge 231/2005, viene attivato per il sostegno degli interventi necessari a seguito della precedente campagna di monitoraggio dell'anno 2008.

C. Parametri per la quantificazione del contributo e caratteristiche dei vigneti

a) Spesa finanziabile:

intervento	Spesa finanziabile
Estirpo senza reimpianto	€ 2.065,83
Solo reimpianto	€ 13.427,88
Estirpazione e reimpianto	€ 15.493,71

b) L'entità del contributo non può superare il 60% della spesa finanziabile, stabilita secondo i parametri sopra riportati.

c) Nel caso che in fase di reimpianto venga utilizzato del materiale aziendale di recupero agli importi di spesa ammessa ed al conseguente contributo dovrà essere scorporato il costo del materiale reimpiegato in misura % agli importi stabiliti dal prezzario regionale e indicati nel costo d'impianto del vigneto.

Nel caso di vigneti a V.Q.P.R.D. il reimpianto dovrà essere effettuato su un terreno idoneo alla produzione di uno o più V.Q.P.R.D..

Le particelle ammissibili al contributo dovranno essere regolari ai sensi del Reg. CE 1493/99. Tale clausola non si applica per i vigneti di uva da tavola.

D. Beneficiari

a) I beneficiari dei contributi previsti dalla legge 231/2005 secondo le modalità stabilite dal Decreto 9 aprile 2001 sono i conduttori, a qualunque titolo, del vigneto danneggiato, che abbiano effettuato estirpazioni a seguito dell'accertamento di flavescenza dorata, secondo quanto disposto dal Settore Fitosanitario regionale.

b) Le domande sono ammesse al contributo a condizione che nel vigneto in cui sono state effettuate le estirpazioni, siano state rispettate le prescrizioni del Servizio Fitosanitario regionale ai fini della prevenzione, nonché le norme di impianto e di coltivazione contenute nei disciplinari di produzione delle denominazioni di origine.

Si precisa che gli estirpi per la campagna 2005 dovevano essere effettuati inderogabilmente entro il 15 maggio 2006, quelli la campagna 2006 dovevano essere effettuati entro il 15 maggio 2007, quelli per la campagna 2007 dovevano essere effettuati entro il 15 maggio 2008 e quelli per la campagna 2008 devono essere effettuati entro il 15 maggio 2009; qualora non siano rispettate tali scadenze decadrà la domanda di contributo e non sarà possibile accedere al contributo di eventuali tranches successive per il vigneto oggetto della stessa domanda. Inoltre i conduttori dei vigneti situati in zona focolaio che non avranno estirpato le piante infette saranno

soggetti a quanto previsto dall'articolo 9 del Decreto 31 maggio 2000 "Misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite".

c) I vigneti devono essere situati in zona focolaio o di insediamento individuate dal Settore Fitosanitario regionale mediante la determinazione n. 309 del 21 maggio 2008 e successivi aggiornamenti.

d) Il contributo di cui alla presente Determinazione non è cumulabile con quello previsto dai Regolamenti CE 479/2008 e 555/2008 e s.m.i., nonché con i finanziamenti previsti dal Regolamento CE 1257/1999 attuato nella Regione Piemonte con la Misura U del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 "Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e introduzione di adeguati strumenti di prevenzione".

Si potrà accedere al contributo per il solo reimpianto del vigneto nel caso in cui l'estirpazione sia stata effettuata negli anni precedenti e che abbia già usufruito di un contributo secondo gli interventi previsti sia dal Reg. CE 1257/99 P.S.R. Misura U sia dalla Legge 388/00 nonché dalla Legge 231/2005.

Potranno altresì accedere al presente contributo unità vitate che abbiano già usufruito di precedenti contributi per Flavescenza dorata a condizione che tali vigneti manifestino presenza di FD e che la stessa sia stata accertata secondo le modalità previste dai Piani Operativi Regionali.

e) Per il finanziamento del solo estirpo i diritti di reimpianto potranno essere ceduti solo all'interno di territori di una o più DOC o DOCG già precedentemente individuati dalle amministrazioni provinciali competenti per territorio; ovvero alla riserva regionale secondo le modalità definite in applicazione dei Regolamenti CE 479/2008 e 555/2008 e s.m.i..

Ai benefici previsti dalla legge 231/2005 art. 1 ter possono essere ammesse le domande di aiuto presentate nelle campagne precedenti in riferimento alla Misura U del PSR 2000-2006, intervento 3b, e rispetto alle quali i beneficiari abbiano espresso specifica rinuncia in quanto impossibilitati a mantenere l'impegno relativo alla cessione dei diritti di reimpianto, e provvedano alla restituzione degli importi precedentemente percepiti.

f) Vincolo di destinazione d'uso: il beneficiario deve impegnarsi a mantenere il vigneto reimpiantato per il quale ha ricevuto il contributo in buone condizioni agronomiche per almeno 10 anni dalla data del collaudo delle opere (inserimento in lista di liquidazione).

g) Eventuali cause di forza maggiore dovranno essere chiaramente documentate e saranno valutate singolarmente dagli Uffici competenti.

E. Adempimenti nei casi di reimpianto.

Il reimpianto di superfici estirpate non è obbligatorio e, se effettuato, deve avvenire entro i termini stabiliti dalla normativa vigente. Il reimpianto deve essere effettuato utilizzando barbatelle accompagnate da Passaporto delle Piante CE, in base alle vigenti norme fitosanitarie, in particelle in cui non risultino piante infette e purché situate nella stessa zona tipica di produzione.

I reimpianti devono essere eseguiti in ottemperanza alla normativa comunitaria e regionale, in particolare per quanto riguarda le limitazioni relative a particolari vitigni e/o vini.

Procedure

1. Presentazione delle domande

I conduttori di vigneti che intendono beneficiare dei contributi devono presentare domanda alla Provincia competente secondo la tempistica ed il modello di domanda approvati con atto predisposto dalla Regione Piemonte – Direzione Agricoltura Settore Fitosanitario

La domanda di sostegno sottoscritta dal richiedente costituisce dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di quanto ivi dichiarato. Allo stesso Decreto si rinvia per la parte relativa ai controlli sulle dichiarazioni stesse.

I vigneti soggetti a estirpo totale o al reimpianto dal 2000 al 2007 che non hanno beneficiato del contributo, potranno essere inseriti in domanda per i contributi relativi al monitoraggio 2008 solo se la documentazione relativa ai monitoraggi effettuati negli anni precedenti è già agli atti delle Province.

Qualora le estirpazioni per le quali viene fatta la richiesta di contributi interessino superfici vitate ricadenti in ambiti provinciali differenti, il soggetto richiedente dovrà presentare un'unica domanda, relativa all'estirpazione complessiva, alla Provincia di competenza presente nell'anagrafe Agricola del Piemonte.

2. Documentazione integrativa della domanda

a) Le domande dovranno essere redatte secondo la modulistica approvata con Determinazione della Regione Piemonte.

Alla domanda, qualora non fossero già stati presentati, andranno allegati:

1. la notifica di intenzione estirpo vigneto a causa Flavescenza ed il modulo per il rilevamento danni causati da Flavescenza dorata di cui alla Determinazione del Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali n. 133 del 20 settembre 2000, già agli atti delle Province; in luogo dei moduli per il rilevamento danni causa Flavescenza dorata di cui al presente punto potranno essere presentati eventuali altri moduli predisposti dalle Province per il medesimo scopo, già agli atti delle Province;

ovvero

2. i verbali di accertamento relativi alle segnalazioni effettuate nel 2001 con le modalità previste dalla D.G.R. n. 24-3383 del 02/07/2001 e dalla D.D. n. 70 del 03/07/2001;

ovvero

3. i verbali di accertamento relativi alle segnalazioni effettuate nel 2002 con le modalità previste dalla D.G.R. n. 30 - 6179 del 27/05/2002 e dalla D.D. n. 68 del 06/06/2002;

ovvero

4. i verbali di accertamento relativi alle segnalazioni effettuate nel 2003 con le modalità previste dalla D.G.R. n. 66-9776 del 26/06/2003 e dalla D.D. n. 97 del 03/07/2003;

ovvero

5. i verbali di accertamento relativi alle segnalazioni effettuate nel 2004 con le modalità previste dalla D.G.R. n. 81-12795 del 14/06/2004 e dalla D.D. n. 122 del 17/06/2004;

ovvero

6. i verbali di accertamento relativi alle segnalazioni effettuate nel 2005 con le modalità previste dalla D.G.R. n. 36-310 del 20/06/2005 e dalla n. D.D. n. 106 del 21/06/2005;

ovvero

7. i verbali di accertamento relativi alle segnalazioni effettuate nel 2006 con le modalità previste dalla D.G.R. n. 43-3137 del 12/06/2006 e dalla D.D. n. 127 del 16/06/2006;

ovvero

8. i verbali di accertamento relativi alle segnalazioni effettuate nel 2007 con le modalità previste dalla D.G.R. n. 44-6067 del 4/6/2007 e dalla D.D. n. 145 del 12/06/2007;

ovvero

9. i verbali di accertamento relativi alle segnalazioni effettuate nel 2008 con le modalità previste dalla D.G.R. 37-8912 del 4/06/2008 e dalla D.D. n. 504 del 14/07/2008;

ovvero

10. i verbali di accertamento effettuati direttamente dalle Province a seguito di monitoraggi specifici effettuati in comuni non ancora dichiarati focolai;

11. la fotocopia delle visure catastali e dei relativi mappali, o documentazione equipollente riguardanti gli interventi di estirpazione e reimpianto, per i quali viene presentata domanda di contributo.

Ad integrazione della domanda e degli allegati previsti dalle presenti norme le Province potranno richiedere tutta la documentazione tecnica ritenuta necessaria per la valutazione dell'istanza.

Nel caso in cui uno o più documenti richiesti siano già in possesso dell'Amministrazione competente, il richiedente potrà ometterne la presentazione allegando, in sostituzione, una dichiarazione in cui è fatto specifico riferimento all'ufficio che li detiene.

Nel caso in cui la segnalazione non fosse stata oggetto di sopralluogo verrà considerata valida per accedere alle misure di sostegno finanziario secondo la percentuale di piante infette in essa indicata.

b) Tutti i documenti comprovanti fatti, stati e qualità dichiarati sul modulo di presentazione della domanda per i quali non sia possibile l'accertamento d'ufficio ed eventuali altri documenti necessari in fase di istruttoria o di liquidazione, dovranno essere presentati successivamente dai soggetti richiedenti ammessi a contributo su richiesta dell'Ufficio preposto.

c) Documentazione relativa alle spese sostenute per l'estirpazione e, qualora alla data di presentazione della domanda siano già stati effettuati reimpianti, anche quella relativa alle spese corrispondenti. Tale documentazione deve essere costituita dalle fatture debitamente quietanzate, o copia conforme all'originale, relative a:

1. acquisto delle barbatelle;
2. acquisto di pali e fili;
3. lavorazioni eseguite mediante contoterzisti, accompagnate da un'apposita dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice comprovante l'avvenuto pagamento oppure da bonifico bancario.

Per le opere realizzate con l'impiego di manodopera o mezzi aziendali le spese dovranno essere documentate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del richiedente.

Nei casi in cui alla data di presentazione della domanda non siano stati effettuati i reimpianti, il beneficiario, al termine delle operazioni di reimpianto effettuati entro i termini previsti per la loro realizzazione, richiederà alla Provincia l'accertamento sulla loro avvenuta esecuzione presentando la documentazione precedentemente citata.

d) Per le barbatelle, oltre alla fattura, dovrà essere presentata copia del passaporto delle piante.

3. Criteri di priorità da applicare per la formulazione delle graduatorie

Trascorsi i termini per la presentazione delle domande e delle eventuali integrazioni le Amministrazioni Provinciali provvedono ad effettuare l'istruttoria ed a stilare una graduatoria, riferita alle singole unità vitate sulla base degli elementi riportati nella seguente tabella.

	punti
Unità vitata con % di piante colpite da flavescenza dorata superiore al 60%	50
“ “ “ “ “ “ “ “ “ al 30% e fino al 60%	40
“ “ “ “ “ “ “ “ “ al 10% e fino al 30%	30
Unità vitata con % di piante colpite da flavescenza dorata fino al 10%	25
Unità vitata con età inferiore o uguale 15 anni	15
Unità vitata con età superiore a 15 e inferiore o uguale a 30 anni	10
Beneficiario al di sotto dei 40 anni	5
Beneficiario iscritto all' INPS per l'agricoltura	4

I dati relativi al numero delle piante dovranno essere uguali a quelli riportati sulla modulistica prevista dalla nota della Direzione 12 - Sviluppo dell'Agricoltura n. 8876/12 del 26/08/1999 o dalla Determinazione del Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali n. 133 del 20 settembre 2000 o su eventuale altra modulistica predisposta dalle Province allo stesso scopo o sui verbali di accertamento relativi alle segnalazioni di cui alla D.G.R. n. 24-3383 del 02/07/2001 e alla D.D. n. 70 del 03/07/2001; alla D.G.R. n. 30 - 6179 del 27/05/2002 e alla D.D. n. 68 del 06/06/2002; alla D.G.R. n. 66-9776 del 26/06/2003 e alla D.D. n. 97 del 03/07/2003; alla D.G.R. n. 81-12795 del 14/06/2004 e alla D.D. n. 122 del 17/06/2004; alla D.G.R. n. 36-310 del 20/06/2005 e alla n. D.D. n. 106 del 21/06/2005; alla D.G.R. n. 43-3137 del 12/06/2006 e alla D.D. n. 127 del 16/06/2006; alla D.G.R. n. 44-6067 del 4/6/2007 e alla D.D. n. 145 del 12/06/2007; alla D.G.R. 37-8912 del 4/06/2008 e alla D.D. n. 504 del 14/07/2008.

Nel caso in cui la segnalazione di presenza della malattia non fosse stata oggetto di sopralluogo verrà considerata valida la percentuale di piante infette in essa indicata.

L'età dell'unità vitata e del beneficiario si intendono riferite alla data di scadenza per la presentazione delle domande.

Per quanto riguarda il calcolo della percentuale delle piante infette si dovrà fare riferimento alla superficie dell'unità vitata così come definita dalla DGR 48-2240 del 12/2/2001 [unità vitata: una superficie continua coltivata a vite che ricade su una sola particella catastale e che è omogenea per caratteristiche (tipo di possesso, sesto di impianto, destinazione produttiva, forma di allevamento, irrigazione, vitigno)].

Il punteggio di ogni domanda sarà pari alla media ponderata (rispetto alle superfici) dei punteggi attribuiti alle diverse unità vitate in essa inserite.

Sulla base del punteggio attribuito le Province stileranno una graduatoria che riporterà, in ordine decrescente, tutte le domande ammissibili al finanziamento.

Queste saranno ammesse a finanziamento, secondo l'ordine derivante dalla graduatoria, sino ad esaurimento dei fondi assegnati alla Provincia.

Qualora l'entità delle risorse a disposizione non fosse sufficiente a finanziare tutte le domande ammissibili, la Regione effettuerà la ripartizione finanziaria alle Province procedendo attraverso attribuzioni proporzionali all'entità del contributo complessivo delle domande che ogni Provincia ha inserito in graduatoria.

Per tutte le domande ammissibili a finanziamento, la Provincia adotta il provvedimento di approvazione della domanda (dandone comunicazione all'interessato) con il quale vengono determinati la spesa ammessa, il contributo massimo spettante ed il punteggio attribuito sulla base dei criteri riportati nella tabella sopra riportata.

4. Istruttoria delle domande e definizione delle graduatorie di ammissibilità

La Provincia territorialmente competente:

- effettuerà l'istruttoria finalizzata ad accertare che il soggetto richiedente sia in possesso di tutti i requisiti richiesti;
- approverà con atto formale la graduatoria dei beneficiari e trasmetterà la rendicontazione alla Regione Piemonte entro il 15/09/2009, in copia cartacea e su supporto magnetico;

5. Accertamento della realizzazione dei reimpianti.

L'accertamento della realizzazione dei reimpianti sarà effettuato dalle Province verificando che siano stati rispettati i requisiti previsti al punto E del presente Allegato.

In sede di verifica il soggetto beneficiario deve mettere a disposizione tutta la documentazione sia tecnica che amministrativa che venga ritenuta necessaria ai fini della corretta realizzazione degli interventi.

6. Liquidazione dei contributi

Il contributo viene liquidato a saldo, ai beneficiari che ne hanno fatto richiesta dopo l'accertamento da parte delle Province della realizzazione degli interventi per i quali si è richiesto il contributo del reimpianto.

7. Norme sulla privacy

Gli enti coinvolti dal presente atto amministrativo garantiranno il rispetto della D. Lgs 196/03 e successive modificazioni e integrazioni. I dati, le informazioni ed ogni altra notizia appresa nel corso delle attività svolte in esecuzione del presente atto potranno essere divulgati solo in forma aggregata.